

che la Camera non troverà difficoltà a riconoscere l'urgenza di questa petizione.

Domando in conseguenza che sia dichiarata d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni in contrario, è dichiarata d'urgenza la petizione 13,312.

**NEGROTTO.** Colla petizione 13,222 anche la rappresentanza municipale di Chiavari fece domanda perchè la concessione delle ferrovie liguri sia data piuttosto ad una società nazionale che alla società delle ferrovie dell'Alta Italia.

Io prego la Camera a che voglia dichiarare d'urgenza questa petizione, e ad ordinare che sia immediatamente fatta pervenire alla Commissione incaricata di riferire intorno al progetto di legge relativo alle concessioni ferroviarie.

(La Camera acconsente.)

**PRESIDENTE.** Per privati affari il deputato Alfieri chiede un congedo di giorni 8; il deputato Mazziotti di 12; il deputato Bartolucci-Godolini di un mese; il deputato Fabris di otto giorni; il deputato Verga di due; il deputato Nisco di otto; il deputato Costamezzana di una settimana.

Per malferma salute il deputato Ferrari domanda un congedo di un mese.

Per motivi di pubblico servizio il deputato Piolti de' Bianchi chiede un congedo di tre giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il presidente della Corte dei conti trasmette alla Camera l'elenco delle registrazioni con riserva fatte nell'ultima quindicina del mese di giugno.

Quest'elenco sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Fiastrì a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**FIASTRI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per rimessione in tempo pei militari di terra e di mare ad invocare i benefici della legge 23 aprile 1865. (V. Stampato numero 69-A)

Siccome si tratta di un termine da prorogare, così io domanderei alla Camera che volesse dichiarare d'urgenza il presente progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita. Se non vi sono opposizioni, questo progetto di legge sarà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

**BUSI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge intorno alla facoltà da concedersi al municipio di Firenze d'imporre uno speciale contributo ai proprietari dei beni confinanti e

contigui alle opere pubbliche in costruzione. (V. Stampato n° 115-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER I PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

La Camera rammenta come la discussione sia rimasta sospesa nella tornata di sabato all'allegato P, legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie e dei benefici parrocchiali.

Si dà lettura del progetto di legge :

« Art. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n° 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto, e di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico od inserviente al culto sotto qualsiasi titolo o denominazione.

« Art. 2. Nella esenzione dalla conversione stabilita nell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi :

« a) Gli edifizii ad uso di culto.

« b) Gli edifizii necessari ad uso d'ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

« Art. 3. La esenzione accordata alle parrocchie dal pagamento della tassa straordinaria 30 per cento, imposta sul patrimonio ecclesiastico dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n° 3848, si applica al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle fabbricerie, opere od altre amministrazioni, ed al singolo beneficio che costituisce la congrua del parroco.

« Non si estende cotesta esenzione al patrimonio di tutti gli altri benefici non colpiti dal n° 4 dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867, e dei capitoli delle chiese cattedrali quando anche fossero collettivamente investiti della parrocchialità, o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, o l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

« Sul patrimonio di questi enti la tassa del 30 per cento sarà riscossa nel modo prescritto alla lettera b dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867.

« Art. 4. Le obbligazioni emesse coi regi decreti 13 settembre 1867, n° 3918, e 26 maggio 1868, n° 4682 e non ancora vendute alla scadenza del mese successivo